

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA -A - CIVILE

Sentenza n. 6228 del 01.06.2017

Presidente: Dott.ssa Alessandra Dal Moro

Giudice-estensore: Dott.ssa Alima Zana

Nella causa civile promossa da:

omissis

contro

omissis

- I. I disegni che non sono oggetto di autonoma fruizione in sé, ma sono riversati nella rappresentazione di immagini riprese in video, concorrono a dar luogo ad un'opera dell'ingegno autonoma e diversa (1).
- II. Anche il coautore può agire *iure proprio* per la tutela del proprio diritto morale (2).
- III. I diritti morali di cui agli artt. 20 e ss. l.a. sorgono con la creazione di un'opera e sono inalienabili, imprescrittibili ed intrasmissibili *mortis causa*. Essi tutelano gli interessi ad acquisire e a conservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere, intendendo per reputazione l'insieme delle qualità che risultano dalle opere e concorrono a formare l'identità dell'artista (3).
- IV. Il diritto di rivendicare la paternità dell'opera si aziona impedendo che altri si qualifichi o si faccia intendere come autore dell'opera, attraverso la sostituzione del proprio nome con quello dell'autore; nonché impedendo che un coautore si presenti come autore unico di essa o comunque non segnali in modo adeguato la parte dovuta al collaboratore (4).
- V. L'art. 10, comma 3, l.a., si riferisce alle sole modificazioni che non siano lesive dell'onore e della reputazione dell'autore. Oggetto della tutela è infatti l'interesse dell'autore a conservare la corretta percezione presso il pubblico della propria personalità così come si è estrinsecata nell'opera (5).

Sentenza n. 6228/2017 pubbl. il 01/06/2017

RG n. 14344/2015

Repert. n. 4970/2017 del 01/06/2017

N. R.G. 14344/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Alessandra Dal Moro
dott.ssa Anna Bellesi
dott.ssa Alima Zana

Presidente
Giudice a latere
Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14344/2015 promossa da:

██████████ con il patrocinio dell'avv. DINA PIERO e dell'avv. BOTTINI PAOLA

ATTORE

contro

ACCASFILM DI ██████████ con il patrocinio dell'avv. ANDREOLI EDOARDO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.2.2017 di seguito riportate

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

nell'interesse dell'arch. ██████████

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo,

disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in via istruttoria

ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo:



"vero che dalla ricerca con le chiavi di interrogazione dei principali motori di ricerca "GRAN RACCONTO" e "GRANRACCONTO" sono risultati presenti tra le sole giornate del 27 e del 31 ottobre 2014 ben 2926 contenuti riconducibili all'opera descrivibile con il termine di ricerca "GRANRACCONTO" ovvero "GRAN RACCONTO" per un totale di 2.386.023 visualizzazioni come da doc. 14 con relativi all.ti che si rammostrano al teste."

Testimone: Gianluca Gilardi, presso The Fool srl, via Merano n. 16, Milano;

ammettere l'interrogatorio formale di [REDACTED] seguente capitolo:

"vero che la Accasfilm di [REDACTED] dal 18 settembre 2013 ha caricato tutti gli episodi de Il Granracconto della Bibbia sul sito <https://plus.google.com/+GRANRACCONTO>, creato nel settembre 2013, e tuttora continua a condividerli pubblicamente con la menzione "Accasfilm" ben visibile (cfr. docc. 29, 30, 31 che si rammostrano);

disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio diretta ad accertare la presenza di materiale che si riferisce a Il Granracconto della Bibbia in violazione dei diritti d'autore dell'arch. [REDACTED] sulla rete Internet, il numero dei siti e delle pagine, il numero dei contenuti, il numero delle visualizzazioni e le date di pubblicazione dello stesso;

nel merito

accertata e dichiarata la violazione del diritto d'autore dell'arch. [REDACTED] e di utilizzazione dell'opera Il Granracconto della Bibbia da parte della Accasfilm di [REDACTED]

ordinare a Accasfilm di [REDACTED] l'apposizione della seguente dicitura: "Disegni di [REDACTED]" su tutte le pagine del proprio sito internet in cui è pubblicata, menzionata o, comunque, visualizzabile e riproducibile l'opera Il Granracconto della Bibbia o episodi della stessa;

condannare Accasfilm di [REDACTED] al risarcimento del danno per violazione del diritto morale di autore per la mancata indicazione della paternità dei disegni de Il Granracconto della Bibbia, danno che si indica forfettariamente nell'importo di € 20.000,00 e di cui, in subordine, si chiede la liquidazione in via equitativa nella diversa somma ritenuta di giustizia; inibire alla convenuta Accasfilm di [REDACTED] per il futuro, la ulteriore copia, diffusione e riproduzione e comunque ogni utilizzazione dell'opera Il Granracconto della Bibbia anche tramite intermediari in violazione della legge sul diritto di autore;

fissare la somma che sarà dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata della legge sul diritto di autore e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;



ordinare a Accasfilm di ██████████ di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dell'opera *Il Granracconto della Bibbia* in violazione dei diritti tutelati dalla legge di autore; disporre la pubblicazione della sentenza, ad integrale spese e cura della convenuta su due quotidiani a tiratura nazionale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DI ACCASFILM DI .

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:

In via principale nel merito

- respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto in diritto per tutti i motivi esposti in atti

In ogni caso

- con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, la C.P.A. e l'IVA nella misura di legge.

Con espressa riserva di ogni diversa, consentita, domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria.

OGGETTO: violazione del diritto d'autore in relazione ad opere audiovisive, risarcimento del danno, pubblicazione,



1. Le vicende processuali

La controversia ha ad oggetto l'opera "Il Gran racconto: storie della Bibbia" (da ora solo "Il Granracconto") di [REDACTED] la quale ha convenuto in giudizio Accasfilm di [REDACTED] al fine di fare accertare la violazione dei propri diritti autoriali.

Premesso di avere realizzato le 110 tavole illustrative di cui la stessa è composta, ha lamentato l'illecita riproduzione del Granracconto su internet senza l'indicazione del proprio nome e anzi, con l'indebita inserzione della denominazione della convenuta. Ha inoltre lamentato la riproduzione parziale dell'opera, parcellizzata in episodi che ne altererebbero l'integrità. Ha invocato dunque il risarcimento del danno non patrimoniale, l'inibitoria assistita da *astreinte*, oltre che la pubblicazione della sentenza.

La convenuta si è costituita tempestivamente eccependo:

- la contitolarità dei diritti azionati, avendoli la medesima acquistati *iure successionis* (l'attrice ne sarebbe solo coautrice, unitamente a [REDACTED] padre di [REDACTED] ora titolare di Accasfilm; in ogni caso e comunque avendoli l'attrice ceduti -con atto di cessione del credito- ad un soggetto terzo (Stima s.r.l.) di cui sempre [REDACTED] era rappresentante legale, con conseguente acquisto *iure successionis* a [REDACTED]);
- la riproduzione in conformità agli usi della rete;
- la mancata alterazione dell'integrità dell'opera nella sua declinazione in episodi tematici;

Rimessa la causa in decisione senza necessità di dare corso all'istruttoria orale all'udienza del 09.02.2017 la convenuta formulava una proposta transattiva ex art. 91 c.p.c. che prevedeva l'inserimento della dicitura "disegni di [REDACTED] nella parte descrittiva degli episodi del "Il Gran racconto" pubblicati su internet, previa rinuncia dell'attrice alle pretese svolte in questa sede riconoscimento del diritto di sfruttamento economico futuro da parte della convenuta, con compensazione integrale delle spese di lite.

Parte attrice, tuttavia rifiutava la proposta: concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.



2. Il perimetro della lite

Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio, ed in particolare del *petitum* si deduce che la pretesa dell'attrice attiene alla "sola tutela del diritto morale d'autore" (cfr. citazione p.6; memoria conclusionale di parte attrice p.14) declinato, per il caso in esame, nelle fattispecie del diritto alla paternità (non essendo indicato nelle illustrazioni il nome dell'autrice) e del diritto all'integrità dell'opera.

Non rientrano invece nel perimetro della lite le questioni afferenti ai diritti patrimoniali dell'autore, come espressamente precisato dalla stessa difesa dell'attrice nei propri scritti difensivi a seguito di espressa contestazione sul punto da parte della convenuta.

3.1. L'opera azionata

Quella litigiosa è un'opera audio-visiva, denominata "Il Granracconto: storia della Bibbia", composta da 110 tavole illustrate realizzate da [REDACTED] esse sono riprese in video e scorrono molto lentamente davanti agli occhi dello spettatore con audio di sottofondo. Il video rimanda intatta l'impressione che non si tratti di disegni animati, mancando un qualunque effetto di movimento delle figure o degli ambienti raffigurati, si tratta dunque di video-ripresa di rappresentazioni statiche.

Le illustrazioni erano state commissionate da Procida S.r.l., in persona dell'allora legale rappresentante sig. [REDACTED] ai fini della produzione di una mini-serie televisiva per ragazzi.

I disegni non sono quindi oggetto di autonoma fruizione in sé, ma sono riversati nella rappresentazione di immagini riprese in video, concorrendo a dar luogo di un'opera dell'ingegno autonoma e diversa (cfr. per un caso delle opere cinematografiche di animazione, Cass. S.U. Penali 29.12.2009 n. 49783).

Nel caso in esame, limitato alla questione dei diritti morali, la qualificazione giuridica dell'opera litigiosa in riferimento al preteso contributo prestato da più autori non incide in alcun modo sulla legittimazione ad agire dell'attrice.

Anche a voler accedere alla ricostruzione della convenuta, secondo cui si tratterebbe di opera composta atipica, troverebbe applicazione la disciplina di cui all'art. 10 l. aut. secondo la quale "la difesa del



diritto morale può essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore.

Anche il coautore può infatti agire *iure proprio* per la tutela del proprio diritto morale. (in questo senso cfr. C. 77/826; App. Milano 13-3-1973; Trib. Milano 2-7-2004),

3.2 Sul diritto d'autore

Come noto, i diritti morali di cui agli artt. 20 e ss. l. a. sorgono con la creazione di un'opera e sono inalienabili, imprescrittibili ed intrasmissibili *mortis causa*.

Essi tutelano gli interessi ad acquisire ed a conservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere, intendendo per reputazione l'insieme delle qualità che risultano dalle opere e concorrono a formare l'identità dell'artista.

Tra i diritti morali riservati all'autore, vi rientrano:

- il diritto alla paternità; si tratta del diritto ad essere indicato autore dell'opera, anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione patrimoniale. L'autore non può privarsi, né essere privato, della condizione di titolare del diritto morale. Il contenuto del diritto si articola in diverse facoltà tra le quali nel caso di specie vengono astrattamente in rilievo:

i) la facoltà di identificarsi autore di un'opera;

ii) la facoltà di rivendicarne la paternità.

L'autore ha anzitutto il diritto di scegliere se rimanere anonimo od identificarsi presso il pubblico col segno distintivo che egli preferisce.

Per quanto attiene invece al diritto di rivendicare la paternità dell'opera, esso si aziona impedendo che altri si qualifichi o si faccia intendere come autore dell'opera, attraverso la sostituzione del proprio nome con quello dell'autore; nonché impedendo che un coautore si presenti come autore unico di essa o comunque non segnali in modo adeguato la parte dovuta al collaboratore (cfr. App. Milano 05.11.1993; Trib. Roma 22.07.1994; Trib. Milano 29.07.1965).

- il diritto di opporsi ad ogni modificazione dell'opera che possa risultare pregiudizievole al suo all'onore o alla sua reputazione.



3.3. Il caso di specie

Passando al caso in esame qui ricorre l'ipotesi *sub ii*) giacché è stata reiterata in rete la pubblicazione dell'opera senza l'indicazione del nome dell'Autrice (docc. 6-7-8 di parte attrice). Tale omissione si è inoltre accompagnata alla sola indicazione -quale autrice- della convenuta, scelta che rende ancora più significativa l'omessa indicazione di [REDACTED] alla quale è stata usurpata quantomeno parzialmente la paternità (cfr. doc. 20, v. anche doc. 7 di parte attrice).

Priva di pregio è dunque l'eccezione della convenuta, secondo cui *"la mancata indicazione degli autori delle illustrazioni nella versione online ... è conforme alle regole, agli usi e alle consuetudini della rete"* (cfr. pag. 9 costituzione convenuta), perché non rispondente alla condotta concretamente realizzata.

3.3 La modificazione dell'opera

Passando alla modificazione dell'opera, occorre rilevare che l'art. 10, comma, 3 l.a. si riferisce alle sole modificazioni che non siano lesive dell'onore e della reputazione dell'autore. Oggetto della tutela è infatti l'interesse dell'autore a conservare la corretta percezione presso il pubblico della propria personalità così come si è estrinsecata nell'opera (cfr. Trib. Milano 10.01.2005 ord.; Trib. Milano 18.07.1994; Trib. Verona 13.10.1989).

Due sono le ipotesi in cui è chiesto il consenso di tutti i coautori per apportare modifiche all'opera:

- a) la prima è quella delle modificazioni sostitutive richiamate dall'art. 18, comma 2, l. aut., che incidono direttamente sull'integrità dell'opera originale modificandola. Tale intervento coinvolge interessi personali degli autori e ha quindi natura morale;
- b) la seconda è quella delle modificazioni elaborative che lasciano integra l'opera originaria: i diritti corrispondenti hanno invece natura patrimoniale.

La condotta qui censurata, va ricordato, attiene ad una ripresa a video di disegni, fruiti dal pubblico attraverso un' autonoma modalità di presentazione rispetto alla mera osservazione statica del disegno modalità che, nelle opere di animazione, giunge ad attribuire al produttore autonomi diritti rispetto all'autore dei disegni stessi.



Qui –anche senza giungere ad assimilare l’opera ad un cartone animato, mancando un vero e proprio effetto di movimento e quindi senza spingersi ad attribuire al produttore del video tutti i diritti di utilizzazione (cinematografica) - la censura si appunta solo sulla parcellizzazione del “*Granracconto*” in 65 episodi tematici: non vi è tuttavia alcun taglio di immagini o fotogrammi, né alcuna trasposizione dell’opera in altra forma artistica, aggiunta o riduzione né dei disegni né della loro ripresa video.

Ritiene allora il Collegio che tale modalità di fruizione non comprometta di per sé l’integrità dell’opera, inducendo il pubblico a formarsi un giudizio sulla personalità dell’autore sensibilmente diverso da quello che deriverebbe dalla fruizione senza soluzione di continuità del racconto in esame (cfr. App. Bologna 23.04.1979).

Si tratta in conclusione al più di modificazione elaborativa, che coinvolge solo diritti patrimoniali, qui esclusi dall’indagine.

3.4 Sul risarcimento del danno

Passando al profilo risarcitorio, l’intensità della lesione va ponderata tenuto conto che:

- l’opera è stata pubblicata sul sito internet “www.accasfilm.it” in 65 episodi, senza l’indicazione dell’autrice (cfr. doc. 6,7, 8 e 20 di parte attrice);
- più siti hanno riportato episodi dell’opera dell’autrice (senza indicare il nome dell’autore e/o riportando l’indicazione “*Accas Film*”, cfr. docc. 7 e 9, ovvero “*Società: Accas Film*”, cfr. doc. 9);
- la condotta illecita si protrae dal 24 marzo 2009, data in cui Accasfilm ha caricato un “*promo*” relativo alla serie dell’Antico e del Nuovo testamento da 7 minuti (docc. 19 e 20);
- il 10 ottobre 2011 l’opera è stata anche pubblicata sulla pagina *Facebook* di Accasfilm, senza ancora una volta specificare l’autrice dei disegni (doc. 21);
- essa appare tra le “*playlist create*” sulla pagina *You Tube* di Accasfilm almeno dal 28 gennaio 2011 con la scritta “*Accasfilm*” sul disegno pubblicato (doc. 22):



Ai fini della quantificazione del danno, cristallizzato dall'attrice in € 20.000,00, occorre procedere ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.. A questo proposito è utile ricordare che:

- l'attrice ha stipulato con un terzo - Procida s.r.l. - un contratto avente ad oggetto i diritti di sfruttamento dell'opera litigiosa. Le parti hanno convenuto che, rispetto ai proventi conseguiti da Procida per ogni cessione dei diritti a soggetti terzi, l'attrice si riservava percentuali diverse a seconda del tipo di diritto di sfruttamento ceduto (in particolare, la percentuale del 7% per diritti televisivi e audiovisivi, cfr. Citazione p.2, circostanza non contestata dalla convenuta);
- il Tribunale, con sentenza del 14.11.1996, ha accertato un credito pari a lire 37.727.465 a favore dell'attrice nei confronti di Procida per la mancata corresponsione delle citate percentuali per più cessioni dei diritti di sfruttamento dell'opera (doc. 5 parte attrice) mentre nel caso in esame la lesione è stata compiuta solo attraverso una modalità di utilizzo;
- l'opera litigiosa non viene commercializzata da diversi anni;
- l'utilizzo oggetto di lite aveva da parte della convenuta una finalità prettamente promozionale.

Tenuto conto di tali considerazioni, il Tribunale in via equitativa ritiene di liquidare a titolo risarcitorio per la lesione del danno morale l'importo di € 3.000,00, già comprensivo di rivalutazione ed interessi fino alla data attuale.

Su tali importi decorrono poi gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.

4. Il comando giudiziale

Occorre quindi, accertata la violazione del danno morale, procedere alla condanna al risarcimento del danno nella misura sopra indicata.

A tali pronunce segue l'inibitoria assistita *astreinte*, determinata nell'importo di euro 50,00 per ogni violazione riscontrata successivamente al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza.



Va invece accolta la misura della pubblicazione, quale rimedio di natura preventiva e risarcitoria in forma specifica ai fini di una corretta ricostruzione presso il pubblico, da effettuarsi limitatamente all'intestazione ed al dispositivo della presente pronuncia- a cura ed a spese delle convenuta per trenta giorni consecutivi sull'*home page* del suo sito.

5. Le spese di lite

Quanto al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della rapida scansione del processo, degli importi effettivamente liquidati a titolo risarcitorio e delle questioni trattate.

Va sul punto ricordato che la proposta transattiva formulata dalla convenuta all'esito dell'istruttoria non era esaustiva della tutela qui concessa e, dunque, era inidonea a sortire gli effetti sanzionatori di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c.. Il rifiuto dell'attrice di tale proposta non è senza ingiustificato motivo, e dunque le spese di lite successive a tale proposta restano in carico alla convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da [REDACTED] contro Accasfilm di [REDACTED] ogni altra e diversa domanda rigettata e disattesa, così provvedere:

1. accertata la violazione del diritto morale d'autore di [REDACTED] quale illustratrice dell'opera "*Il Gran racconto: storie della Bibbia*" da parte della convenuta, inibisce ad Accasfilm di [REDACTED] l'ulteriore diffusione e riproduzione dell'opera sopra citata senza l'indicazione del nome dell'autrice ;
2. stabilisce a titolo di penale la somma di € 50,00 per ogni violazione o inosservanza all'inibitoria di cui al punto sub. 2 successiva al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza;
3. condanna Accasfilm di [REDACTED] al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 3.000,00 somma già rivalutata, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;



4. dispone la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza sull'*home page* del sito *www.accasfilm.it* della convenuta per trenta giorni consecutivi a spese e cura della convenuta;
5. condanna la convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro € 5.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie.

Così deciso, in Milano il 11.5.2017

Il Presidente

dott.ssa Alessandra Dal Moro

Il giudice estensore

dott.ssa Alima Zana



